Convenzione di sponsorizzazione di un’area verde comunale

ALLEGATO 4 •

SCHEMA DI CONVENZIONE •

COMUNE DI MALEGNO

Tra il **Comune di Malegno**, con sede in via Donatori di Sangue 1, codice fiscale 81002270171, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica Dott. Luca Bassanesi, legittimato dal decreto sindacale n. 2 del 2 febbraio 2026, e **[DA INSERIRE: denominazione sponsor, sede, codice fiscale e partita IVA, rappresentante e titolo dei poteri]**, di seguito «sponsor».

Premesso che la Giunta comunale, con deliberazione n. 57 del 17 giugno 2026, ha disposto l’attivazione delle sponsorizzazioni del verde; che la nuova iniziativa è stata avviata con determinazione **[DA INSERIRE: numero e data]**; che, espletata la procedura, con determinazione **[DA INSERIRE: numero e data dell’assegnazione]** è stata selezionata la proposta dello sponsor acquisita al protocollo **[DA INSERIRE: numero e data]**; si conviene quanto segue.

1 Oggetto e documenti contrattuali

Lo sponsor assume, a propria cura e spese, l’allestimento e la manutenzione del **lotto [DA INSERIRE: numero e localizzazione]**, in cambio della visibilità disciplinata al punto 5. Sono parte integrante: nuovo avviso; proposta tecnica approvata con programma e stima economica; planimetria del perimetro; elaborato dei cartelli; verbale di consegna, formato prima dell’avvio.

Gli obblighi sono limitati alle attività e agli interventi descritti nei documenti contrattuali. Ripristini di preesistenti manufatti o interventi straordinari non espressamente compresi non possono essere imposti unilateralmente allo sponsor, salvo quelli necessari per rimediare a danni a lui imputabili.

2 Durata e consegna

La durata è di cinque anni dalla sottoscrizione, dal **[DA INSERIRE: data iniziale]** al **[DA INSERIRE: data finale]**, senza rinnovo automatico. Le attività iniziano dopo la consegna e l’acquisizione degli atti necessari. Il verbale descrive perimetro, condizioni iniziali, manufatti, utenze eventualmente utilizzabili e criticità note. La sponsorizzazione non concede uso esclusivo: proprietà e fruizione pubblica dell’area restano ferme.

3 Obblighi operativi dello sponsor

Lo sponsor fornisce mezzi, materiali e personale; esegue l'allestimento nel tempo approvato; mantiene erba sotto 15 cm e a quota compatibile con la visibilità; cura arbusti e fioriture, rimuove infestanti, pulisce, gestisce correttamente residui e rifiuti e segnala pericoli. Rispetta frequenze e migliorie della proposta, prescrizioni ambientali e di sicurezza e autorizzazioni necessarie.

Sono vietati scavi, trasformazioni, potature straordinarie, modifiche di manufatti e impianti o nuove installazioni non previamente autorizzati. Non è ammesso l'impiego di pesticidi o diserbanti dannosi per l'ambiente. Approvvigionamento idrico e relativi costi sono a carico dello sponsor, salvo un diverso accordo scritto legittimamente assunto e finanziato.

4 Esecutori e responsabilità

Lo sponsor può utilizzare terzi idonei e qualificati, restando responsabile dell'adempimento. Comunica preventivamente esecutori, attività e requisiti pertinenti; le sostituzioni richiedono verifica comunale. Si osservano le disposizioni vigenti su sicurezza del lavoro, organizzazione delle lavorazioni presso le strade e abilitazioni richieste.

Lo sponsor risponde, secondo la legge, dei danni imputabili alla propria condotta e a quella dei soggetti di cui si avvale. Provvede al ripristino dei danni arrecati all'area e risarcisce quelli accertati. Non si trasferiscono per contratto responsabilità penali o responsabilità inderogabilmente poste dalla legge in capo al Comune.

Non sono dovuti cauzioni o depositi, garanzie provvisorie o definitive, fideiussioni bancarie o assicurative, né la stipula o il deposito di una polizza RCT richiesta dal Comune. Eventuali coperture obbligatorie direttamente imposte dalla legge per specifiche attività, imprese o lavoratori restano ferme. L'assenza di garanzia non limita gli obblighi risarcitori.

5 Visibilità dello sponsor

Il Comune consente l'esposizione di **[DA INSERIRE: numero, dimensioni, grafica e posizione dei cartelli autorizzati]**. L'installazione è subordinata agli atti richiesti dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e alle altre autorizzazioni pertinenti. Produzione, posa, manutenzione e rimozione competono allo sponsor. Il logo non costituisce approvazione comunale dei prodotti o servizi offerti.

Si applicano i divieti di messaggi indicati nell'avviso. L'esposizione è consentita per la durata del rapporto e resta collegata all'effettiva esecuzione degli impegni. Non si acquisiscono esclusive commerciali generali, diritti su altre aree o trattamenti preferenziali nei procedimenti amministrativi.

6 Valore e disciplina fiscale

Il valore delle prestazioni per cinque anni è fissato in **[DA INSERIRE: importo e regime IVA]**, secondo il quadro allegato. Il Comune non riconosce corrispettivi monetari o rimborsi. Il trattamento IVA, la fatturazione anche delle eventuali operazioni permutative, la contabilizzazione e gli oneri conseguenti sono definiti come segue, in base al riscontro preventivo del Servizio Finanziario: **[DA INSERIRE: esito del riscontro fiscale e contabile, valore delle prestazioni reciproche, adempimenti e oneri]**. Non è garantito il riconoscimento di benefici fiscali ulteriori rispetto a quelli spettanti per legge.

Il canone unico e le eventuali esenzioni seguono la legge e il regolamento comunale: **[DA INSERIRE: regime applicabile e motivazione, con eventuali importi comunicati e accettati prima della stipula]**. Non si introduce un'esenzione contrattuale autonoma. Restano a carico dello sponsor gli oneri per legge dovuti in relazione alle proprie attività e gli oneri contrattuali legittimamente applicabili. Eventuali oneri comunali richiedono preventiva copertura e gli atti contabili necessari.

7 Controlli e contestazione degli inadempimenti

L'Ufficio Tecnico effettua sopralluoghi e verifica il programma, anche mediante fotografie e brevi riscontri dello sponsor. Le carenze sono contestate per iscritto con assegnazione, ordinariamente, di almeno quindici giorni per osservazioni e rimedio, salvo un termine inferiore motivato da esigenze di sicurezza o dalla natura dell'intervento.

In caso di inadempimento non sanato, il Comune può sospendere la visibilità e, nei casi gravi o reiterati, dichiarare la risoluzione previa valutazione delle osservazioni. Sono gravi, in particolare, l'abbandono della manutenzione, le alterazioni abusive, la perdita dei requisiti necessari e la diffusione di messaggi vietati. Nei pericoli attuali il Comune può disporre immediate misure cautelari e intervenire per la messa in sicurezza.

I costi necessari e documentati per rimediare a inadempimenti imputabili allo sponsor possono essergli richiesti dopo contestazione, con rendiconto e possibilità di osservazioni; resta il diritto al risarcimento dei danni accertati. Non sono previste escussioni di garanzie né penali automatiche.

8 Esigenze pubbliche e cessazione

Il Comune può recedere per sopravvenute e motivate esigenze di interesse pubblico con preavviso ordinario di tre mesi, salvi i casi urgenti e i diritti inderogabili. Lo sponsor consente gli interventi comunali o dei gestori di servizi pubblici, concordando le sospensioni necessarie e documentando lo stato dei luoghi. Le parti regolano per iscritto gli effetti di sospensioni significative.

Lo sponsor resta vincolato per l'intera durata, salvo cause di scioglimento previste dalla legge o accordo scritto motivato fra le parti. Eventuali impedimenti sopravvenuti devono essere tempestivamente documentati al Comune; la sola comunicazione non determina lo scioglimento né esclude le responsabilità per inadempimento. Alla scadenza o cessazione rimuove i cartelli e riconsegna

l’area con verbale. Piantumazioni e sistemazioni stabilmente incorporate restano acquisite al Comune senza compensi, fatti salvi i diritti inderogabili; la rimozione di beni mobili è concordata senza pregiudizio per l’area.

9 Rapporti e disposizioni finali

Sono vietate cessione del rapporto e sostituzione dello sponsor senza autorizzazione scritta e verifica dei requisiti del subentrante. L’impiego di esecutori non costituisce cessione. Le variazioni del programma richiedono approvazione scritta e non possono alterare la parità di trattamento della selezione.

Le comunicazioni avvengono ai recapiti del Comune e a **[DA INSERIRE: PEC o domicilio dello sponsor]**. Per il Comune segue l’esecuzione l’Area Tecnica; referente dello sponsor è **[DA INSERIRE: nome e contatti]**. I dati sono trattati secondo l’informativa dell’avviso e gli obblighi di legge.

La convenzione è sottoscritta per scrittura privata, anche digitale. Per quanto non previsto valgono le norme applicabili; le controversie appartengono al giudice competente secondo legge.

Luogo e data **[DA INSERIRE]**

Per il Comune di Malegno	Per lo sponsor
Il Responsabile dell’Area Tecnica	Il soggetto legittimato
Dott. Luca Bassanesi	**[DA INSERIRE]**